

*diritto / ORIZZONTI*

**Natalino Sapone**

# **DEMANSIONAMENTO E DANNO**

**CON PARTICOLARE RIFERIMENTO  
AL DANNO ESISTENZIALE ENDOAZIENDALE**

**Cendon LIBRI**

## **Diritto - Danni e responsabilità**

*La questione del danno non patrimoniale connesso al demansionamento è venuta assumendo i tratti di un vero rompicapo. Dopo che le Sezioni Unite con la pronuncia 6572/06 avevano gettato solide fondamenta, è mancato un ulteriore approfondimento da parte della giurisprudenza. La giurisprudenza successiva spesso si limita a dichiarare il deficit probatorio, senza indicare in positivo l'oggetto che si tratta di provare. L'e-book avanza qualche suggerimento per evitare, nel rispetto delle direttrici di Sez. Un. 6572/06, per un verso, scivoloni eventistici o comunque automatismi probatori e valutativi, e per altro verso, rigorismi eccessivi.*

---

Natalino Sapone. Magistrato, già giudice civile, svolge attualmente funzioni di giudice del lavoro presso il Tribunale di Reggio Calabria.

Tra le sue opere: *Il principio di non contestazione nel processo del lavoro*, Giuffrè, 2012; *Il falso rappresentante*, Giuffrè, 2011; *Le ragioni del danno esistenziale*, Aracne, 2010, con A. Bianchi; *Previdenza, assistenza e infortuni sul lavoro*, Giuffrè 2009.

Ha curato *La tutela cautelare nelle controversie di lavoro*, Martino 2012. Ha pubblicato l'e-book *Il danno alla persona preso con filosofia*, Cendonlibri, 2012.

*Collana diritto / ORIZZONTI*

EDIZIONE MARZO 2013

© Cendon Libri Editore S.n.c. di Paolo Cendon & C.

via San Lazzaro 8 - 34100 Trieste (TS)

Sito internet: [www.cendonlibri.it](http://www.cendonlibri.it)

E-mail [info@cendonlibri.it](mailto:info@cendonlibri.it)

ISBN 9788898069378

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione, di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati in tutti i Paesi.

# INDICE

## Capitolo Primo

### PROFILI GENERALI

1. Esiste un danno da demansionamento? – 1.1. Danno da demansionamento e *mobbing* – 1.2. L'opportunità di distinguere – 1.3. Troppe voci – 1.4. Rapporto tra n. 6572/06 e n. 26972/08 – 1.5. Divieto di danno *in re ipsa* - 1.6. Pluralità di conseguenze dannose – 1.7. Definizione del danno esistenziale secondo la n. 6572/06 – 1.8. È risarcibile il danno esistenziale endoaziendale? – 1.9. Oneri processuali del danneggiato – 1.10. Oneri processuali concernenti il danno esistenziale – 1.11. Circostanze indicative – 1.12. Insufficienza della prova intrinseca – 1.13. È importante il contesto – 1.14. Demansionamento sostitutivo per ragioni individuali – 1.15. Qualcosa di personale

## Capitolo Secondo

### SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI

2. Vietato ogni eventismo – 2.1. No alla prova *in re ipsa* – 2.2. Sufficienza delle prove intrinseche? – 2.3. Automatismi censurati – 2.4. Genericità della motivazione – 2.5. Circostanze diverse ed ulteriori – 2.6. Sentenze incoerenti con la n. 6572/06 – 2.7. Forzata inattività. Cass. civ. 7963/12 – 2.8. Danno professionale – 2.9. Principio di indifferenza – 2.10. Danno *in re ipsa*

## Capitolo Terzo

### ELEMENTI SIGNIFICATIVI

3.1. Piccole dimensioni dell'azienda - 3.2. Reazioni del lavoratore - 3.3. Aspettative del lavoratore - 3.4. Elemento psicologico della condotta datoriale - 3.5. Età del lavoratore - 3.6. Caratteristiche dell'attività lavorativa - 3.7. Modalità attuative - 3.8. Durata del demansionamento - 3.9. Mansioni di basso livello - 3.10. Reintegrazione nelle mansioni - 3.11. Assenze per malattia - 3.12. Inottemperanza a provvedimenti giudiziali - 3.13. Personalità del lavoratore - 3.14. Futilità del danno

## Capitolo Quarto

### FATTISPECIE DI DANNO ESISTENZIALE ENDOAZIENDALE

4.1. Le tre ipotesi - 4.2. Marginalizzazione - 4.3. Inattività in presenza di soluzioni alternative - 4.4. Demansionamento successivo a carcerazione -

4.5. Marginalizzazione e mobbing - 4.6. Demansionamento successivo a reintegrazione - 4.7. Modalità attuative - 4.8. Isolamento

## **Capitolo Quinto**

### **FATTI DI DISISTIMA**

5.1. Espressione di disistima – 5.2. Demansionamento sostitutivo – 5.3. Danno all'immagine – 5.4. Danno all'immagine distinto dal danno esistenziale – 5.5. Casistica

## **Capitolo Sesto**

### **ARRETRAMENTO PERSONALE**

6.1. Sovvertimento gerarchico - 6.2. Stravolgimento dell'identità professionale

## Capitolo Primo

# PROFILI GENERALI

**SOMMARIO** 1. Esiste un danno da demansionamento? – 1.1. Danno da demansionamento e *mobbing* – 1.2. L'opportunità di distinguere – 1.3. Troppe voci – 1.4. Rapporto tra n. 6572/06 e n. 26972/08 – 1.5. Divieto di danno *in re ipsa* - 1.6. Pluralità di conseguenze dannose – 1.7. Definizione del danno esistenziale secondo la n. 6572/06 – 1.8. È risarcibile il danno esistenziale endoaziendale? – 1.9. Oneri processuali del danneggiato – 1.10. Oneri processuali concernenti il danno esistenziale – 1.11. Circostanze indicative – 1.12. Insufficienza della prova intrinseca – 1.13. È importante il contesto – 1.14. Demansionamento sostitutivo per ragioni individuali – 1.15. Qualcosa di personale

### **1. Esiste un danno da demansionamento?**

L'art. 2103 c. c. tutela il patrimonio professionale, ossia il corredo di nozioni, abilità, esperienze, in possesso del lavoratore. Sancisce quindi il diritto alla non dispersione, alla conservazione e all'affinamento del patrimonio professionale.

Poco importa, al fine di appurare la natura del danno da demansionamento, stabilire se il diritto leso abbia carattere patrimoniale o non patrimoniale o misto. Infatti, come limpidamente osservato in dottrina,

dal punto di vista delle c.d. conseguenze dannose non rileva la natura patrimoniale o personale del diritto in origine leso bensì la natura del danno subito da chi ne lamenta la lesione o, più esattamente, la natura di quel che il danneggiato lamenta esser diverso e peggiore da come era prima dell'illecito e del quale pretende il ristoro in denaro

(Barcellona 2008, 76).

Ragion per cui la natura mista del diritto alla professionalità protetto dall'art. 2103 c. c. non può tradursi nella natura mista delle conseguenze dannose. Le quali saranno sempre, necessariamente, o patrimoniali o non patrimoniali.

Va pertanto bocciata l'idea di un danno unitario da demansionamento. Sono quindi da sottoscrivere le considerazioni di Trib. Pinerolo 6 febbraio 2003, *GI*, 2003, 2295, il quale, dopo avere menzionato il danno biologico, danno esistenziale e danno morale, ha sostenuto che il panorama delle categorie concettuali di danno anzidette è esaustivo, potendo esservi riportate tutte le perdite, aggiungendo quindi che non appare necessario richiamare il concetto di « *danno alla professionalità* »,

trattandosi di una categoria disomogenea, cui sono stati ricondotti pregiudizi di svariata natura, i quali si fondono (e si confondono) in un contenitore che, a ben vedere, appare, per un verso privo di coerenza logica e sistematica e, per altro

verso, foriero di complicazioni processuali, sia quanto al problema della prova del pregiudizio, sia quanto alla sua liquidazione.

Il giudice, in ragione della plurioffensività della dequalificazione, rifiuta l'omnicomprensiva categoria del danno alla professionalità, distinguendo il danno patrimoniale dal danno non patrimoniale e all'interno di quest'ultimo differenziando

il danno biologico (che può assumere le forme di malattia psichica), il danno morale (ravvisabile in caso di reato) e il danno esistenziale, inteso come sconvolgimento della vita familiare, lavorativa e sociale conseguente al demansionamento.

Si tratta di osservazioni pienamente attuali, condivise dalle Sezioni Unite nel 2006 e che conservano la loro validità anche dopo l'11.11.2008.

Né sono certo mancate le critiche in dottrina contro una macro-categoria di danno da demansionamento. Danno da dequalificazione, si è efficacemente scritto,

può voler dire tutto e niente. Significa, letteralmente: danno che è derivato dalla dequalificazione. Ma tale definizione non risolve la questione: qual è, appunto, il danno che è derivato dall'attribuzione del lavoratore a mansioni inferiori? Qual è il bene, tutelato dalla legge, infranto?

(Corvino 2005, 199).

Non esiste dunque un "*dannone*" da demansionamento; ossia è da disconoscere la validità concettuale di una macro-categoria che abbracci i vari pregiudizi connessi dal solo fatto di derivare dalla lesione dell'art. 2103 c. c.; esistono, sul piano concettuale, vari danni da demansionamento. E non vi è nessuna ragione per scorgere, sul piano dei danni-conseguenza, peculiarità tali da giustificare un'eccezione rispetto ai normali altri danni, patrimoniali e non.

Dunque anche i danni non patrimoniali connessi ad un demansionamento sono i soliti danni non patrimoniali. A buon diritto quindi si è affermato che la categoria del danno da demansionamento, proprio per il suo voler accorpere insieme pregiudizi tra loro profondamente diversi - di natura patrimoniale e non -, e per la sua pretesa esaustività, risulti inutile, oltre che di difficile inquadramento teorico. Anzi può essere, si è persuasivamente scritto, addirittura, nociva rispetto al fine della tutela del danneggiato,

dal momento che l'individuazione del criterio di liquidazione di tale pregiudizio (che rappresenta, in realtà, un insieme di pregiudizi), ancorato alla retribuzione della vittima, non consentiva di tenere nel dovuto conto la sua componente non patrimoniale, i cui parametri di valutazione del quantum non potevano che essere differenti, rispetto alla componente patrimoniale. Se ne è correttamente dedotto che, in realtà, il danno professionale non costituisce una categoria autonoma di danno da affiancare a quelle tradizionali, ma ha solo un valore descrittivo, sicché sarebbe necessario procedere, comunque, alla liquidazione separata delle varie voci classiche di danno patrimoniale e non

(Virgadamo 2006, 1586).

Seguendo le indicazioni della Cass. civ., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572, *GI*, 2006, 2042, tre sono i tipi di danni *non* patrimoniali: danno biologico, danno morale e danno esistenziale.

Quindi anche in caso di demansionamento, vi possono essere danni patrimoniali e, in via autonoma, danni *non* patrimoniali. Questi possono essere distinti in biologico, morale ed esistenziale. Certo, come avverte la sentenza delle Sez. Un. 11.11.2008, n. 26972, il danno non patrimoniale è unitario. Ma tale unitarietà non preclude distinzioni interne; tant'è vero che le stesse Sez. Un. del 2008 fanno ripetutamente ricorso a distinzioni facenti riferimento alle tre note voci. Quel che occorre evitare è che la distinzione si tramuti in rigida separazione, che poi finisce per trasformarsi in non-comunicabilità delle voci, e quindi, in ultima istanza, in duplicazioni.

Ebbene, l'unitarietà perentoriamente sancita dalla sentenza n. 26972/08 riguarda il danno non patrimoniale; il quale rimane sempre ben distinto – autonomo – dal danno patrimoniale. Invece troppo spesso il danno da demansionamento è stato trattato come danno unitario, comprensivo sia degli aspetti patrimoniali come di quelli non patrimoniali. Insomma è accaduto per il demansionamento qualcosa di simile a ciò che è accaduto per il *mobbing*. Si è troppo spesso parlato di danno da *mobbing*; mentre non esiste propriamente un danno da *mobbing*, essendo il *mobbing* – al pari del demansionamento – un inadempimento e non un danno (nel senso di danno-conseguenza).

Nel caso del demansionamento la confusione è stata maggiore, per la frequente mancanza di un danno biologico. Cosicché è parso a volte possibile riunire tutti i pregiudizi, patrimoniali e non, all'interno di un unico contenitore, per l'appunto, il danno da demansionamento.

A tale situazione di confusione ha tentato di porre rimedio la pronuncia n. 6572/06.

### **1.1. Danno da demansionamento e mobbing**

Un'adeguata dimostrazione dell'inopportunità di costruire una macrocategoria di danno da demansionamento, in cui confluiscono pregiudizi sia patrimoniali come non patrimoniali, la si trova agevolmente nelle pronunce che hanno liquidato i danni connessi al *mobbing*, nel caso molto frequente in cui tale illecito si realizza anche tramite demansionamento. Dato costante è la determinazione del danno patrimoniale connesso al demansionamento separata dalla determinazione del danno non patrimoniale, nel quale sono fatti confluire gli altri danni non patrimoniali, sia quelli connessi al demansionamento come quelli correlati agli altri comportamenti mobbizzanti. Una soluzione diversa sarebbe stata ardua, vista l'impossibilità di distinguere i vari pregiudizi non patrimoniali a seconda della loro genesi (ad es. il danno non patrimoniale connesso al demansionamento da quello correlato all'accanimento disciplinare, dalla mancata concessione di ferie, etc.).

Tornando al danno da demansionamento, una situazione del genere, di *mobbing* perpetrato attraverso un demansionamento, sarebbe

ingestibile con il *dannone* da demansionamento, contenente aspetti patrimoniali e non.

### **1.2. L'opportunità di distinguere**

Ma in generale l'inopportunità di configurare una macro-categoria di danno da demansionamento emerge anche dall'opportunità di distinguere varie voci, in ragione della diversità di esigenze probatorie e valutative. In altre parole, vi sono circostanze che hanno significati diversi a seconda della voce di danno in questione. Si pensi ad es. alla breve durata del demansionamento. Tale elemento costituisce indice molto significativo in senso negativo (ossia nel senso di precludere la ravvisabilità di un danno) con riguardo al danno patrimoniale e al danno esistenziale; nessun rilievo ha con riguardo al danno morale, se – come qui si propone, per danno morale si intende il turbamento d'animo, riscontrabile in presenza di fatti traumatici, o in generale nella sofferenza morale derivante dalla compromissione dell'integrità morale (ad es. la sofferenza conseguente a comportamenti umilianti, ingiuriosi, ritorsivi, ridicolizzanti, discriminatori, etc.). Il danno morale ben può permanere nonostante il venir meno del danno oggettivo (esistenziale), ad es. a seguito di pronuncia giudiziale.

Si pensi poi all'età prossima al pensionamento, vale a dire la durata residua dell'attività lavorativa. Tale elemento è spesso decisivo per escludere il danno patrimoniale; è meno decisivo per escludere il danno esistenziale, visto che anche in età prossima al pensionamento permane il valore della libera esplicazione della personalità. Ancor meno importante appare tale dato con riferimento al danno morale. Anzi, con riguardo a tale voce, l'età prossima può costituire indice di maggior danno.

Pensiamo poi all'elemento psicologico del datore di lavoro, ossia alle intenzioni soggettive che hanno indotto il datore di lavoro a porre in essere il demansionamento.

Tale elemento non ha nessun peso ai fini del danno patrimoniale. È invece importantissimo ai fini del danno morale. Può avere rilievo – ancorché indiretto – ai fini del danno esistenziale.

Configurando un'unica macro-categoria di danno da demansionamento significa oscurare o confondere i diversi significati attribuibili alle diverse circostanze utilizzate per determinare e quantificare il danno, con inevitabile abbassamento del tasso di trasparenza della vera *ratio decidendi*.

### 1.3. Troppe voci

Nonostante l'intervento delle Sezioni Unite del marzo 2006 si registrano pronunce che trattano le conseguenze dannose connesse al demansionamento come entità unitaria. All'opposto in qualche altra pronuncia, di voci di danno ce ne sono fin troppe. Si veda ad es. la decisione di Trib. Trento 18 gennaio 2011, *JD*, in cui si afferma che il demansionamento può costituire la fonte di danni suscettibili di risarcimento, i quali possono consistere:

1) nel danno non patrimoniale quale:

a) lesione all'integrità psichica e fisica suscettibile di accertamento medico-legale (c.d. danno biologico in senso stretto) - cfr. Cass. 7.9.2005, n. 17812; Cass. 10.6.2004, n. 11045;

a) lesione del diritto alla libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro (danno non patrimoniale alla professionalità in senso soggettivo) - cfr. specialmente, di recente, Cass. 26.5.2004, n. 10157;

c) lesione alla capacità professionale del lavoratore derivante o dall'impovertimento della capacità acquisita o dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità (danno non patrimoniale alla professionalità in senso oggettivo) - cfr. Cass. 17812/2005 cit.; Cass. 27.6.2005, n. 13719;

d) pregiudizio all'immagine ed alla dignità personali - cfr. Cass. 17812/2005 cit.; Cass. 13719/2005 cit.; Cass. 10157/2004 cit.;

e) nel pregiudizio alle chances professionali - cfr. Cass. 17812/2005 cit.; Cass. 13719/2005 cit.; Cass. 10157/2004 cit.;

2) nel pregiudizio economico per la perdita di ulteriori possibilità di guadagno (danno patrimoniale da lucro cessante - cfr. Cass. 11045/2004 cit. - mentre quello da danno emergente è escluso in radice dal principio, espressamente richiamato dall'art. 2103, del principio dell'irriducibilità della retribuzione - secondo quanto precisato da Cass. 8.11.2003, n. 16792).

La classificazione si presta a più di un rilievo critico. Quella di cui al punto b), è propriamente una definizione non di un danno-conseguenza, ma di un danno-evento. Quella di cui al punto c) è la definizione non di un danno ma dell'inadempimento dell'art. 2103 c. c. La voce sub e) appare un classico danno patrimoniale, almeno stando alla giurisprudenza attuale, anche se non pare del tutto da escludersi una rilevanza del danno da perdita di *chance* anche sotto il profilo non patrimoniale. Ma, come detto, allo stato attuale della giurisprudenza, pare tutt'altro che pacifica la riconduzione del danno da perdita di *chances* professionali nell'ambito del danno non patrimoniale.

Il rilievo di proliferazione di voci è opponibile anche a chi in dottrina fa fatica ad apprezzare la forza unificatrice del danno esistenziale. Si

vedano ad esempio le considerazioni secondo cui dalla sentenza delle Sez. Un. n. 6572/06, sembra che

all'interno del danno esistenziale vengano indistintamente "convogliati" diversi tipi di pregiudizi, quali il danno all'identità professionale, il danno all'immagine, il danno alla vita di relazione ed il danno da lesione del diritto del lavoratore alla libera esplicazione della propria personalità all'interno del luogo di lavoro. È evidente, però, che i pregiudizi sopra richiamati hanno tutti una propria autonomia ed una propria rilevanza: non sembra, quindi, possibile poterli considerare quali sinonimi di un unico tipo di pregiudizio.

Si può, allora, supporre che la Cassazione, pur nella consapevolezza della loro singolare rilevanza, abbia comunque voluto classificarli sotto il *nomen* comune di danno esistenziale. In tal caso, però, è fin troppo evidente che la categoria del danno esistenziale non assumerebbe alcuna particolare valenza dogmatica, essendo ridotta a mera etichetta di una serie di pregiudizi che, pur non condividendo alcun minimo comun denominatore oltre al requisito della non patrimonialità, vengono tuttavia raggruppati per esigenze di ordine sistematico

(Bonaccorsi 2007, 839).

In realtà quello di avere raggruppati sotto un'unica rubrica vari tipi di pregiudizi come il danno all'identità professionale, il danno all'immagine, il danno alla vita di relazione ed il danno da lesione del diritto del lavoratore alla libera esplicazione della propria personalità all'interno del luogo di lavoro, costituisce un merito – e non una colpa – del danno esistenziale. Il danno non patrimoniale ha a che fare con una materia di enorme complessità ed eterogeneità, assai difficile da governare.

Gli unici strumenti per la messa in ordine di tale materiale riottoso a schematizzazioni di tipo tabellare sono concetti sufficientemente delineati; il numero di tali concetti, almeno quelli in cima all'albero tassonomico, deve essere sufficientemente ridotto per rendere semplice il complesso.

Solo successivamente, per i rami più bassi, i concetti più grandi possono – se utile – articolarsi in altri concetti dal perimetro più ristretto. Un numero eccessivo di concetti primari determina più inconvenienti che vantaggi, provocando rischi di duplicazioni, e ponendo capo ad un groviglio di voci, difficile da dipanare e disporre entro coordinate nitide.

L'esigenza di semplificazione/unificazione era avvertita in generale nell'universo del danno non patrimoniale ed anche, nello specifico, in riferimento ai danni discendenti dal demansionamento. Si veda a titolo esemplificativo qualche brano di un articolo risalente a pochi mesi prima dell'arresto del marzo 2006:

nella nozione di danno non patrimoniale derivante dal demansionamento confluiscono molteplici elementi, quali il danno biologico, la perdita di chance, il danno all'immagine, il danno alla vita di relazione, ed il danno per la mera lesione del diritto allo svolgimento della prestazione

(Gallo 2005, 338).

Si trattava di voci dalla eterogeneità indiscutibile. Il danno per la mera lesione del diritto allo svolgimento della prestazione è un modo di dire danno *in re ipsa* e dunque difficilmente può trovare cittadinanza in un quadro consequenzialistico. Vi era poi il danno all'identità

professionale. In che rapporto si ponevano queste voci; e il danno morale? E le altre voci che erano emerse nel vasto territorio del danno non patrimoniale? Nel quadro generale del danno non patrimoniale il danno esistenziale aveva già mostrato la sua efficacia unificante di molte di queste voci, sotto il segno di una comune essenza, distinta dal danno biologico – quanto a genesi – e soprattutto dal danno morale. Nel danno esistenziale – leggiamo nel contributo da ultimo citato,

confluiscono e scompaiono quello alla vita di relazione, il danno estetico, il danno sessuale, il danno alla serenità familiare, il danno edonistico, i danni riflessi o indiretti

(Gallo 2007, 339).

Non poteva sfuggire la capacità ordinante del danno esistenziale anche in riferimento a molte delle voci in qualche modo connesse al demansionamento. Del resto era illusorio pensare di riconoscere un risarcimento autonomo per ciascuna di queste voci. Ecco allora che una possibile via per risolvere il problema dell'affollamento di voci di danno, appariva, ad avviso del medesimo A.,

quella della *reductio ad unum* delle varie voci, riconducendo il danno da dequalificazione alla più ampia categoria, individuata dalla dottrina ed ormai recepita dalla giurisprudenza anche se non sempre in modo univoco, del danno esistenziale

(Gallo 2007, 339).

Le Sezioni Unite con la pronuncia n. 6572/06 hanno adottato la soluzione più equilibrata: distinguere nettamente l'emisfero patrimoniale da quello non patrimoniale, articolando quest'ultimo in modo sufficientemente semplice da consentire un agevole governo della complessa materia sottostante, ma, nel contempo, non così povero da esprimere una visione riduttiva del valore-uomo. L'impianto delineato nel marzo 2006 articola la realtà del valore-uomo in tre dimensioni: il corpo, l'anima e le relazioni. Le rispettive compromissioni determinano danno biologico, morale ed esistenziale.

#### **1.4. Rapporto tra la pronuncia n. 6572/06 e quella n. 26972/08**

Esaminiamo allora più da vicino il *grand arrêt* di Cass. civ., Sez. U., 24 marzo 2006, n. 6572, *GI*, 2006, 11, 2042, la cui disamina costituisce passaggio obbligato di qualsiasi trattazione sui danni connessi al demansionamento, rappresentando una sentenza-decalogo sul tema in questione.

Il primo problema che si può porre sta nella persistente validità di tale pronuncia a seguito del pronunciamento delle Sez. U. dell'11.11.2008, n. 26972. La domanda è se l'assetto delineato con mano sicura nel marzo 2006 sia ancora in vita dopo quella che, a tutta prima, è parsa una vera e propria furia del dileguare, per dirla con nota formula hegeliana, con l'eliminazione di tutte le

(sotto)categorie, compreso il danno biologico. L'accetta – si è pensato – si è abbattuta con particolare forza sul danno esistenziale come categoria autonoma, ossia proprio su quella categoria che occupa il centro della scena nella n. 6572/06. Da qui previsioni sull'imminente scomparsa *tout court* del danno esistenziale. Ad es. in un saggio appositamente dedicato ai danni non patrimoniali da demansionamento, si è scritto che la S.C., con la n. 26972/08, ha escluso che possa parlarsi di una categoria generale del danno esistenziale, e che risulta evidente come,

invertendo ancora una volta la rotta, abbandoni la figura del danno esistenziale da lei stessa tratteggiata in maniera emblematica nella sentenza n. 6572 del 2006.

Una volta che il danno non patrimoniale non si trova più stretto nell'alternativa tra perdita dell'integrità psico-fisica e sofferenza interiore per effetto della rottura posta dall'inciso <<nei casi determinati dalla legge>> dell'art. 2059 c. c. attraverso una rilettura in chiave costituzionale della norma stessa, la pretesa del danno esistenziale di attrarre una più ampia tutela della persona si può considerare esaurita

(Monaco 2009, 813).

Dunque il danno esistenziale sarebbe da ritenersi estinto per raggiungimento dello scopo. Superate le strettoie dell'art. 2059 c. c., avrebbe esaurito il suo compito. L'argomento non sta in piedi.

Se tutte le esigenze di tutela fossero da ritenersi ormai soddisfatte dalla lettura in chiave costituzionale dell'art. 2059 c. c., allora sarebbero inutili, non solo il danno esistenziale, ma anche il danno biologico e il danno morale. E in effetti, coerentemente, la n. 26972/08 sostiene proprio questo: l'inesistenza delle sottocategorie; e lo fa cominciando dalla categoria del danno biologico. Il fatto è che però il danno biologico è espressamente previsto dalla legge; e questo dovrebbe bastare a dimostrare che la n. 26972/08, ragionevolmente interpretata, non ha inteso eliminare la rilevanza del contenuto delle sottocategorie, ma ha voluto assegnare loro un diverso ruolo. In particolare ha voluto incidere sul rapporto tra le voci, passando da un paradigma di separatezza ad uno di interferenza/sovrapposizione.

Venendo in particolare al danno esistenziale, al quale la pronuncia n. 26972/08 dedica una particolare attenzione, quando la sentenza del 2008 fa riferimento ad esso come categoria autonoma della quale non è dato più discorrere, sta parlando di cosa diversa dal danno esistenziale inteso come tipologia di conseguenze dannose. Per danno esistenziale come categoria autonoma la n. 26972/08 intende una tipologia di ingiustizia.

Quando parla del danno esistenziale come categoria autonoma la n. 26972/08 sta ragionando a monte, ossia sta riflettendo sulle chiavi d'accesso alla tutela risarcitoria.

È pertanto condivisibile l'asserto secondo cui non appare completamente esplorato dalla n. 26972/08 l'aspetto squisitamente risarcitorio (Ponte 2009, 1472). Opinione non diversa sotto questo profilo è espressa da Cendon, che pone in evidenza in primo luogo

l'esiguità, qualitativa e quantitativa, delle attenzioni che la 26972 dedica ai danni non patrimoniali in quanto tali.

Indugiano a lungo gli Ermellini, è ben vero, sul rango proprio della Costituzione, sul significato della tipicità ex art. 2059 c.c., sulla legittimità delle categorie, sui profili dell'inadempimento. Trattano a più riprese di previsioni legislative, di reati, di soglia minima, di principio di tolleranza. Su ciò che era (che sarebbe stato) essenziale però, in una sentenza chiamata a occuparsi di danni, ovverossia sull'esame di ciò che accade, in concreto, a una persona la quale si sia vista colpire in certe sue prerogative – sulla misura in cui l'interessato verrà a soffrirne, sul modo in cui potranno cambiare i suoi rapporti con gli altri, sui termini in cui la sua vita si modificherà –, non molto vien detto al lettore

(Cendon 2010, 2420).

Invece la n. 6572/06, parlando di danno esistenziale come pregiudizio al fare areddituale di natura non meramente emotiva, si riferisce al danno esistenziale come classe di danni-conseguenza; ragiona a valle, riflette sul momento squisitamente risarcitorio; quello in cui si deve stabilire se determinati accadimenti storico/naturalistici sono da considerare come ripercussioni negative sul valore-uomo. Ed è proprio questo il principale scopo della figura in parola.

Sul piano delle conseguenze dannose la n. 26972/08 non contraddice – quanto meno nei punti fondamentali – gli assunti della n. 6572/06. Le Sez. Un. nella decisione n. 26972/08 non affermano di voler superare la sentenza n. 6572/06 nella parte in cui discorre di danno esistenziale descrivendone il contenuto. Ma si premurano di chiarire che da ciò non si può dedurre l'esistenza del danno esistenziale *come autonoma categoria*.

Anche qui l'aggettivo *autonoma* va letto nel senso di autonoma da un *contra jus* consistente nella lesione di un diritto specifico previamente individuato. Il rischio del danno esistenziale inteso come tipologia di evento lesivo sta nell'elusione del requisito dell'ingiustizia. È contro questa autonomia – delle conseguenze dannose da una previa lesione di un diritto costituzionalmente qualificato – che cadono i fulmini della n. 26972/08. Ma una volta che è stata verificata la lesione di un previo e specifico diritto, e quando si ragiona sulle conseguenze dannose, ecco il riconoscimento esplicito della n. 26972/08 della risarcibilità dei pregiudizi di tipo esistenziale. Così continua la n. 26972/08 in ordine al danno da demansionamento:

Le menzionate sentenze individuano specifici pregiudizi di tipo esistenziale da violazioni di obblighi contrattuali nell'ambito del rapporto di lavoro. In particolare, dalla violazione dell'obbligo dell'imprenditore di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (art. 2087 c.c.). Vengono in considerazione diritti della persona del lavoratore che, già tutelati dal codice del 1942, sono assurti in virtù della Costituzione, grazie all'art. 32 Cost., quanto alla tutela dell'integrità fisica, ed agli artt. 1, 2, 4 e 35 Cost., quanto alla tutela della dignità personale del lavoratore, a diritti inviolabili, la cui lesione dà luogo a risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, di tipo esistenziale, da inadempimento contrattuale. Si verte, in sostanza, in una ipotesi di risarcimento di danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista.

Il problema cui pone attenzione la n. 26972/08 in questo passo è sempre la salvaguardia dell'effettività del filtro dell'ingiustizia; non è la descrizione di un tipo di danni-conseguenza. Su questo secondo

piano la n. 26972/08 non ravvisa ragioni per discostarsi dall'arresto del marzo 2006.

Del resto a dimostrarlo sono numerose pronunce di legittimità e di merito che si richiamano sia alla n. 6572/06 sia alla n. 26972/08, non ravvisando evidentemente profili di contrasto. Parlano di cose diverse, le due decisioni.

Ravvisa una linea di continuità tra n. 6572/06 e n. 26972/08 una recente decisione, Cass. civ., sez. lav., 16 febbraio 2012, n. 2257, *Dejure*, la quale, dopo avere ricordato la massima della n. 6572/06, ha posto in chiaro che tale principio è stato in sostanza confermato anche nel quadro generale della accezione unitaria del danno non patrimoniale successivamente tracciata dalle stesse Sezioni Unite del 2008 n. 26972.

Sul fatto che la n. 26972/08 non abbia sconfessato l'impianto disegnato dalla n. 6572/06 con specifico riguardo al rapporto di lavoro anche la dottrina pare convenire, là dove ha scritto che le sentenze delle Sezioni Unite del 2008 «non hanno radicalmente cambiato nulla rispetto a prima» (Oliva 2009, 274).

Su analoga lunghezza d'onda si pone chi ritiene che

in realtà la Cassazione, riconoscendo la risarcibilità della lesione dell'integrità fisica e della dignità personale del lavoratore (che può dare luogo a pregiudizi di tipo esistenziale), non abbia fatto altro che confermare il quadro già precedentemente formatosi

(Briccarello 2011, 148).

In linea generale, una discontinuità sostanziale tra n. 26972/08 e n. 6572/06 è negata da più di uno studioso. Se il principale obiettivo della n. 26972/08 era il superamento dell'automatismo, certo vi è una forte unità d'intenti con la n. 6572/06.

Qualche osservazione merita l'asserzione di Trib. Bari 3 giugno 2009, *JD*, che, dopo avere richiamato il principio formulato dalle Sezioni Unite del 2006, in base al quale il danno patrimoniale, danno biologico e esistenziale devono essere oggetto di specifica allegazione, così prosegue:

non v'è dubbio che, se è vero che tale ultimo orientamento va riletto alla luce della più volte citata sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite - che ha, appunto, escluso la configurabilità delle suddette categorie "autonome" di danno - è anche vero che l'insegnamento di Cass. sez. un. n. 6572/2006 resta assolutamente intatto sotto il diverso profilo degli oneri di allegazione e di prova a carico del soggetto che assume di aver subito un danno non patrimoniale.

La n. 26972/08 incide sul piano dell'ingiustizia e in generale sul rapporto tra le voci dei danni-conseguenza. Ma non si può ravvisare nessuna contraddizione tra i due pronunciamenti delle Sezioni Unite per quanto riguarda specificamente la tematica dei danni da demansionamento.